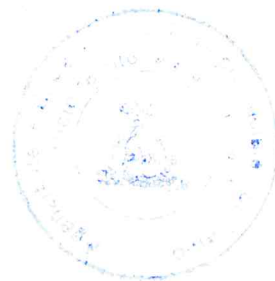


12/1/21

STATUTO

CasaBreast Organizzazione di volontariato (CasaBreast Odv)



Art. 1. – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato CasaBreast, siglabile "CasaBreast Odv". A seguito dell'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore la denominazione comprenderà l'acronimo "ETS".

La sede legale ed operativa dell'Associazione è in Torino, Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 9, presso il Presidio Ospedaliero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Art. 2. – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed è ispirata ai principi della Mission Cottolenghina.

L'Associazione è senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente oncologico, proponendo servizi o processi organizzativi che siano di supporto al malato oncologico.

La finalità di solidarietà sociale dell'Associazione si concretizza nel raggiungimento di un'assistenza globale verso i pazienti oncologici che vada oltre le strette esigenze diagnostico – terapeutiche. Viene introdotto in modo sistemico il concetto di Cura ed Assistenza che comprenda anche la sfera emotiva, sociale e relazionale. Uno dei punti di forza risulterà l'ascolto da parte di chi ha già intrapreso il percorso. I valori a cui si ispira l'associazione sono: la centralità della persona, il valore della cura, la dignità della persona, l'accoglienza del più debole e del sofferente come condivisi dalla *Piccola Casa della Divina Provvidenza*. L'Associazione si propone di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I valori a cui si ispira l'Associazione sono in assoluta sintonia con quelli perseguiti dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza:

- la centralità della persona;
- il valore della cura;
- la dignità della persona;

Gr2



- l'accoglienza del più debole e del sofferente;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- mettere in atto un sistema integrato di servizi omogeneo, quale ad esempio la creazione di brochure esplicative, di un sito web e/o una fan page da correlare in una ottica multicanale, contenenti le indicazioni a supporto della compilazione di moduli e/o pratiche burocratiche, che il paziente oggi deve gestire in piena autonomia al di fuori del contesto ospedaliero
- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: a titolo esemplificativo, promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere e progettare iniziative di formazione, di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del seno attraverso i mezzi di informazione e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori della mammella
- promuovere la conoscenza della cultura della Prevenzione, della Salute e del Benessere attraverso una serie di iniziative, quali: l'organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio, di tipo culturale, musicale e sportivo, volte non solo alla sensibilizzazione del tema oncologico, bensì veri e propri momenti di aggregazione che rendano il Paziente protagonista nel Suo processo di cura; attività di formazione e auto-aiuto; laboratori di benessere e bellezza (make up utilizzo accessori idonei); corsi su una sana alimentazione (laboratori di cucina).

Art. 3. – ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi e finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.



In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- mettere in atto un sistema integrato di servizi omogeneo, quale ad esempio la creazione di brochure esplicative, di un sito web e/o una fan page da correlare in una ottica multicanale, contenenti le indicazioni a supporto della compilazione di moduli e/o pratiche burocratiche, che il paziente oggi deve gestire in piena autonomia al di fuori del contesto ospedaliero
- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: a titolo esemplificativo, promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere e progettare iniziative di formazione, di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del seno attraverso i mezzi di informazione e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori della mammella
- promuovere la conoscenza della cultura della Prevenzione, della Salute e del Benessere attraverso una serie di iniziative, quali: l'organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio, di tipo culturale, musicale e sportivo, volte non solo alla sensibilizzazione del tema oncologico, bensì veri e propri momenti di aggregazione che rendano il Paziente protagonista nel Suo processo di cura; attività di formazione e auto-aiuto; laboratori di benessere e bellezza (make up utilizzo accessori idonei); corsi su una sana alimentazione (laboratori di cucina).

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.



Art. 4. – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci, dopo il versamento della quota associativa. Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.

I soci si suddividono:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione e partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione.
- soci sostenitori: coloro che partecipano alla attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

Ai soci fondatori, ordinari e sostenitori spettano eguali diritti e doveri.

In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art.5 -PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

- per morte, recesso o esclusione;
- per scioglimento dell'Associazione.

Il socio che intende recedere dalla associazione deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o comunque con un mezzo che provi l'avvenuto ricevimento.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione del socio può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione è notificato al socio escluso entro trenta giorni dalla delibera e deve contenere le motivazioni della decisione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 6. – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rendite patrimoniali;
- entrate dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, e di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altro tipo di entrate compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.

Il patrimonio dell'Associazione è composto dai beni immobili e mobili e dalle risorse monetarie intestate all'Associazione stessa. Questi valori possono entrare a far parte del patrimonio in vari modi, come conferimenti, donazioni, quote associative, contributi dei soci per lo svolgimento delle attività organizzate, corrispettivi derivanti da attività commerciale, raccolte pubbliche di fondi o contributi/bandi pubblici e privati. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate previa verifica di idoneità, e saranno utilizzate in armonia statutarie dell'Associazione.

I beni immobili e mobili di proprietà dell'ente associativo sono elencati e descritti in un registro inventario. La situazione patrimoniale corrente sarà invece annotata in fogli cassa periodici, che riporteranno le entrate e le uscite di cassa di competenza di un determinato periodo dell'anno. Questi documenti, sempre tenuti sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, serviranno per compilare il bilancio annuale, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci. Il bilancio dovrà fotografare in modo semplice e chiaro la situazione economica dell'anno appena trascorso.



Tutti i beni e denaro conferiti o intestati all'Associazione o che comunque entrano a far parte del suo patrimonio, sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e sono in perpetuo destinati al raggiungimento dello scopo stabilito dallo statuto.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7. – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Gli esercizi sociali dell'Associazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio, che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i 4 mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea, per poter essere consultato dai soci.

Art. 8. – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Comitato scientifico

Art.9. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'attività ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Ogni socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può avere più di una delega.



L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per deliberare sul bilancio del precedente esercizio. E' inoltre convocata quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o con comunicazione per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e loro revoca;
- c) nomina e revoca l'organo di controllo, se necessario ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 117/2017, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se necessario ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 117/2017;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sui ricorsi in caso di rielezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
- h) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- i) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Compete all'assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori determinandone i poteri.



L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per deliberare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e la decisione si assume a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 10. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, che ne fissa il numero di componenti in misura fino a 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, di cui un componente scelto su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Cottolengo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente o del Tesoriere gestisce il conto corrente ed eventuali strumenti finanziari intestati all'Associazione.

Per le operazioni di importo superiore ad euro 50.000 e per la gestione di eventuali beni immobili, il Consiglio Direttivo assume le decisioni previo il controllo e l'avallo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Cottolengo.

In particolare il Consiglio Direttivo, fermo restando le competenze degli altri organi sociali, svolge le seguenti attività:

- a) predispone il programma annuale dell'attività sociale;
- b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) predispone l'organizzazione gestionale dell'associazione;
- d) approva le convenzioni con gli enti operanti nei settori oggetto d'interesse dell'Associazione;
- e) approva disposizioni per il funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e gestionali dell'Associazione;
- f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- g) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- i) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;



l) nomina i membri del comitato scientifico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni, e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della sua carica. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 11. – IL PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci, è eletto dal medesimo Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Presidente promuove e dirige l'attività dell'Associazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati.

Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.



Il **Vicepresidente** è eletto dal **Consiglio Direttivo**, coadiuva l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 12. – IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato tra i componenti del Consiglio direttivo su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Cottolengo, redige il bilancio dell'Associazione per il Consiglio direttivo e presenta rapporto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura il libro dei soci e il libro dei volontari;
- compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione;
- provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da eminenti personalità del mondo accademico, del mondo della comunicazione e delle professioni sanitarie. Si tratta di un organo consultivo dell'Associazione. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri tra 3 (tre) e 7 (sette), scelti e nominati dal Consiglio direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti di formazione e ad ogni altra questione per la quale l'organo di gestione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici delle singole attività. Coadiuva altresì il Presidente dell'Associazione nella valutazione della correttezza scientifica degli elaborati e di tutti i documenti da pubblicare a cure e per conto dell'associazione. Stimola le attività dell'Associazione volta al raggiungimento degli scopi statuari e promuove l'attivazione di gruppi di lavoro.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

All'organo di controllo può essere affidato l'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

Art. 15. – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci annuali. I documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 16 – PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale dipendente retribuito e di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalle leggi applicabili.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai vigenti contratti collettivi di lavoro e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 17. – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo è devoluto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza o, in subordine, ad altri Enti del terzo settore con finalità analoghe all'Associazione o per fini di pubblica utilità il cui scopo preminente sia la lotta ai tumori del seno, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18. – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

I soci fondatori:

BUSSONE Riccardo

MICHI Giorgia Giuseppina

SANTORO Alberto

RAUCCI Carlo Alberto

GRILZ Gretha Laura Lucina

MUSARRA Sabrina

CARELLO Elisabetta

GATTUSO Francesca

GRECO Cosimo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 7
VIA ... 10
10121 TORINO (TO)
TEL. 011/23123123
FAX 011/23123123
E-MAIL ...@agenziaentrate.it